

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAGLIABUE, BENEVELLI, BERNASCONI, MONTANARI
FORNARI, MAINARDI FAVA, DIGNANI GRIMALDI, PERI-
NEI, MOTETTA, MOMBELLI, SANNA, BIANCHI BERETTA,
BRESCIA, COLOMBINI, STRUMENDO**

Presentata il 27 febbraio 1990

Norme in materia di apertura
di nuove farmacie

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto che le norme che regolamentano l'apertura di nuove farmacie hanno evidenziato diverse incertezze interpretative, nonché delle carenze che hanno concorso a rendere difficoltoso un razionale inserimento e lo sviluppo dell'esercizio farmaceutico sul territorio. È tempo di dare una risposta, considerato, tra l'altro, che è trascorso molto tempo, da quando con la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante « Norme concernenti il servizio farmaceutico », si è inteso porre in essere una disciplina in materia di istituzione di nuove farmacie.

La poca trasparenza di quanto stava a monte della legge n. 475 del 1968 ha reso molto confuso e contraddittorio il percorso della innovazione legislativa.

È giusto ricordare che il criterio ordinario per la istituzione di una nuova farmacia è quello della popolazione. È proprio l'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, a disporre che « il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni ».

Rispetto a quanto indicato con la legge 2 aprile 1968, n. 475, non può sfuggire l'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie, che pur a fronte delle profonde modifiche introdotte con la legge n. 475 del 1968, che ha abrogato il primo, il secondo e il quinto comma, mantiene due disposizioni di non poco conto per la istituzione di nuove farmacie.

Infatti il terzo comma dell'articolo 104, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, stabilisce che « Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unità sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti ». Si tratta di una norma di netto carattere derogatorio ed eccezionale rispetto al criterio ordinario della popolazione ai fini dell'istituzione di farmacie urbane. Va da sé, però, che introduce altresì un meccanismo istituzionale per la determinazione di farmacie rurali. È proprio l'articolo 104, al quarto comma, a precisare che: « Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali è determinato in base ai criteri del precedente comma (particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità e limiti di distanza di 1.000 metri tra una farmacia e l'altra), escluso quello della popolazione ». Si ha così che per la istituzione di farmacie rurali che, ai sensi della legge 8 marzo

1968, n. 221, sono quelle ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il criterio ordinario dovrebbe essere quello stabilito dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

È dunque necessario stabilire con certezza che il criterio ordinario e generale di apertura di nuove farmacie — e senza distinzione tra farmacie urbane e rurali — è quello che fa riferimento alla popolazione. Per questo bisogna intervenire sulla norma contenuta nel vigente articolo 104 del regio decreto n. 1265 del 1934, così come sostituito dall'articolo 4 della menzionata legge n. 892 del 1984, proprio per disciplinare l'applicazione del criterio eccezionale della distanza in termini razionali e in rapporto agli effettivi bisogni della popolazione.

Le stesse condizioni « topografiche e di viabilità » a cui si è fatto riferimento con la legge 2 aprile 1968, n. 475, sono profondamente modificate. Appare quindi più che giusto provvedere alla elevazione del limite di distanza posto tra le nuove e preesistenti farmacie dagli attuali 1.000 ad almeno 3.000 metri. Ciò anche in forza del fatto che la rete di viabilità e i mezzi di trasporto consentono di elevare tale limite, elevazione che, tra l'altro, può concorrere ad evitare una concentrazione di esercizi farmaceutici sul territorio e a favorire meglio le zone particolarmente e oggettivamente necessitate dall'avere un servizio di assistenza farmaceutica.

Con questo obiettivo abbiamo ritenuto di presentare una proposta di legge che consta di un solo articolo e che risponde ad un dato reale per una migliore e più razionale rete di servizio farmaceutico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, è sostituito dal seguente:

« ART. 104. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, possono autorizzare, in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unità sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti competenti per territorio, l'apertura di una nuova farmacia purché disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti.

2. Chiunque apra o prenda in esercizio una farmacia senza la prescritta autorizzazione, è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla denuncia alla autorità giudiziaria, dispone la chiusura immediata dell'esercizio ».